



COMUNE DI BIVONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 03/11/2008

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI BIVONA

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Bivona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 03/11/2008, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 - Fini

La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere, non vincolante, anche se obbligatorio, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta:

E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.

Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.

Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.

Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.

Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.

Si rapporta con gruppi informali.

Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Gestisce la parte del budget destinato annualmente per il suo finanziamento dall'Amministrazione Comunale; se il budget, risultasse insufficiente per le varie iniziative, la Consulta può operare in maniera autonoma per la ricerca finanziaria concordata. Le spese andranno rendicontate.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Consiglio direttivo formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da n. 2 Consiglieri eletti nel proprio seno. Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato al ramo.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea le organizzazioni giovanili costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata che operano sul territorio cittadino da almeno un anno, tutti i singoli giovani ed un rappresentante degli studenti per ogni Istituto Scolastico superiore presente in città che hanno aderito alla Consulta Giovanile all'atto dell'insediamento. Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di età non superiore a 29 anni all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta Giovanile, insieme allo Statuto dell'organizzazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino da almeno un anno; l'accettazione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza di 2/3 dei componenti la Consulta stessa. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, inserire nella consulta nuovi componenti che abbiano le caratteristiche di cui sopra. Di diritto fanno parte

della Consulta l'Assessore alle Politiche Giovanili (in qualità di Presidente), due rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza e due di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario

Nella fase costituente, il Presidente della Consulta Giovanile sarà l'Assessore alle Politiche Giovanili, che resterà in carica per un anno a decorrere dalla data della 1^a adunanza della Consulta. A tale data il Consiglio Comunale verifica l'effettivo funzionamento della Consulta. Il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 6 Elezione del Presidente

L'Assemblea, dopo la valutazione del Consiglio Comunale, provvederà ad eleggere il Presidente in seno all'Assemblea con la maggioranza semplice.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dal 10% dei componenti l'Assemblea o da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire.

Art. 8 - Modificazioni del Regolamento.

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

La seduta dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni del Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 10 - Sede.

La sede della Consulta Giovanile è la sede Municipale. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 - Prima riunione.

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 12 - Durata.

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 13 - Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Presidente deve procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare l'organo della Consulta.

Art. 14 - Funzionamento

La Consulta Giovanile si avvale, tramite il suo Presidente e il Consiglio Direttivo, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato al ramo.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Ogni Organizzazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata alla Presidenza della Consulta presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili. Ogni Organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.

Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per due volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il membro effettivo o quello supplente partecipino all'Assemblea.

Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza.

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanile sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche del Regolamento devono essere, tramite l'Assessore alle politiche giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.

Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.